La Città di Salsomaggiore Terme
e
l' Azienda USL di Parma
Distretto di Fidenza
e
le Organizzazioni Sindacali
Confederali Territoriali

PREMESSO CHE

La ludopatia costituisce uno dei fenomeni di forte allarme sociale per conseguenti ripercussioni negative che possono manifestarsi sulle attività personali, familiari e lavorative delle persone affette da dipendenza;

l'Italia è uno dei Paesi in cui si registra la maggiore spesa pro capite nel gioco;

il Ministero della Salute ha inserito la ludopatia nei Livelli Essenziali di Assistenza facendola rientrare tra le nuove dipendenze;

il gioco d'azzardo ed anche il gioco legale costituiscono un "mercato" tale da richiamare la presenza delle mafie, come dimostrano le vicende di cronaca recente ed anche e soprattutto le Relazioni ad opera della Direzione Nazionale Antimafia;

rientra nelle competenze generali dei Comuni la tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

CONSIDERATA

la normativa nazionale, ed in particolare il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi) che contiene ed individua specifiche misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

la Legge Regionale Regione Emilia Romagna del 04 luglio 2013 n. 5 " Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco l'azzardo patologico nonché delle problematiche correlate"

la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011

VISTO

l'art. 3, comma 2 del D.LGS 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

si conviene di sottoscrivere il seguente Protocollo d' Intesa:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 - Finalità

- E' fondamentale promuovere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole e il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
- Altrettanto fondamentale è promuovere la conoscenza dei fenomeni malavitosi che possono "contaminare" i territori sfruttando le presenze di sale da gioco o centri scommesse per trarre illeciti profitti o per riciclare illeciti proventi.

Articolo 3 - Azioni reciproche

Le parti si impegnano:

- a collaborare al fine di disincentivare la promozione e le campagne e i messaggi pubblicitari in ambito territoriale relativi a centri scommesse, sale Slot/VLT o pratiche in qualsiasi modo riconducibili al gioco d'azzardo;

- a collaborare per favorire la promozione di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione alla cittadinanza, coinvolgendo l'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per iniziative mirate, anche alla popolazione minorile scolastica, volte a ridurre i rischi connessi alla ludopatia;

Articolo 4 - Azione comunale

Il Comune di Salsomaggiore Terme si impegna ad adottare apposito atto di regolamento entro il 31/12/2017, che preveda nello specifico quanto segue:

1. il funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, …) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,…) del TULPS (R.D. 773/1931), verrà disincentivato nelle fasce orarie notturne e nelle fasce orarie corrispondenti all'accesso ai plessi scolastici;
2. i giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. in nessun caso, nemmeno temporaneamente e/o a fini promozionali, è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. l'autorizzazione comunale e la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale o su vetrine che diano sull'esterno di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o "storiche".
6. Per quanto riguarda l'ubicazione di sale da gioco, sale scommesse, locali con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito:

   a) si indicano quali luoghi sensibili i seguenti:
      - istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani compresi gli oratori;
- strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, ivi comprese case di cura o gli istituti riabilitativi con letti di degenza;
- strutture ricettive per categorie protette;
- edifici pubblici;
- stabilimenti termali;

b) si applica quanto alla distanza dai luoghi enunciati al pregresso punto a) il limite stabilito dalla Delibera Regionale 831/2017 "Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013, come modificato dall'art. 48 della L.R. 18/2016.

Articolo 5 – Clausola di rimando

Per tutto quanto qui non specificatamente previsto, si rimanda alle normative regionali in materia vigenti.

SINDACATI CONFEDERALI

C.G.I.L. - Camera del Lavoro
Maurizio Miati

C.I.S.L.
Michele Morfini

U.I.L.
Eleonora Ciullo

PER L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO
Filippo Fritelli

PER L' AZIENDA USL DI PARMA
IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO DI FIDENZA
Dr. Paolo Volta

SINDACATI CONFEDERALI PENSIONATI

C.G.I.L. - SPI

C.I.S.L.

ADRIANO FRATA

U.I.L.